SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 dicembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2007, n. **235.**

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Disciplina)*. — 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle

persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-*bis.* Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-*ter.* Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Impugnazioni).* — 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.».

Art. 3.

Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis (Patto educativo di corresponsabilità).* — 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse

e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FIORONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 129

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

— L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

«Art. 328 *(Sanzioni disciplinari)*. — 1. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole medie e delle scuole e istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, sono stabilite con regolamento, salvo quanto disposto dai commi seguenti.

2. - 6. *(Omissis)*.

7. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole elementari sono stabilite con regolamento.

8. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, secondo il relativo ordine di scuola, agli alunni delle scuole annesse ai convitti nazionali e agli educandati femminili dello Stato.

9. Le norme disciplinari relative agli alunni dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, concernenti infrazioni da essi compiute in qualità di convittori o semiconvittori, sono stabilite con regolamento.».

— Si riporta il testo dell'art. 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»:

«Art. 21. — 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e princìpi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. - 12. *(Omissis)*.

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi.».

— Si riporta il testo degli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:

«Art. 104 *(Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione)*. — 1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate.

2. Le attività di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.

3. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, e rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano, di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.

4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:

a) della pedagogia preventiva;

b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;

c) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;

d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.

5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni.

6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola sarà data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.».

«Art. 105 *(Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media)*. — 1. Il provveditore agli studi

promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.

2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di associazioni familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.

3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali, nonché esponenti di associazioni giovanili.

4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.

5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell'art. 116.

6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento dell'attività lavorativa.

7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116, a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 5.

8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui all'art. 106.

9. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 104 e dei comitati di cui al presente articolo è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.».

«Art. 106 *(Centri di informazione e consulenza nelle scuole)*. — 1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.

2. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.

3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.

4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste dall'art. 6, secondo comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e sono deliberate dal consiglio di istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.

5. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontaria.».

— Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che reca: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»:

«Art. 12 *(Diritto all'educazione e all'istruzione)*. — 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.

2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.».

«Art. 13 *(Integrazione scolastica)*. — 1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presìdi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'art. 42, comma 6, lettera *h)*.

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera *e)*, realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

6-*bis*. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera *b)* del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-*bis* dell'art. 16.».

«Art. 14 *(Modalità di attuazione dell'integrazione)*. — 1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:

a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;

b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;

c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'art. 4, secondo comma, lettera *l)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'art. 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto art. 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno.

3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell'art. 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990.

4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.

5. Fino alla prima applicazione dell'art. 9 della citata legge n. 341 del 1990, relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e all'art. 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.

7. Gli accordi di programma di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)*, possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.».

«Art. 15 *(Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica).* — 1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.

2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.

3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.

4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40.».

«Art. 16 *(Valutazione del rendimento e prove d'esame).* — 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.

5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'art. 13, comma 6-*bis*. È consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.

5-*bis*. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo.».

— Si riporta il testo dell'art. 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40 che reca: «Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»:

«Art. 36 *(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale).* — 1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le regioni e gli enti locali, promuovono:

a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;

b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;

c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;

d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;

e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.

6. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana, nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;

b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;

c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;

d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 reca: «Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 reca: « Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

07G0251

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 ottobre 2007, n. **236.**

Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei capo squadra e dei capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Visto in particolare l'articolo 12 recante disposizioni per l'accesso al ruolo dei capo squadra e dei capo reparto;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che esigenze di trasparenza e certezza richiedono che l'individuazione dei corsi richiesti quale requisito d'ammissione avvenga prima dell'avvio delle procedure concorsuali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *b)*;

Ritenuto pertanto necessario, per la copertura dei posti da conferire con decorrenza 1° gennaio 2006, 1° gennaio 2007 e 1° gennaio 2008, l'individuazione di procedure accelerate le quali tengano prioritariamente conto della preparazione professionale derivante dall'esperienza professionale posseduta;

Ritenuto in particolare che, in relazione alle suesposte esigenze, costituisca idoneo requisito formativo, ai fini dell'ammissione al concorso interno di cui al richiamato articolo 12, comma 1, lettera *b)*, l'avvenuto superamento di almeno n. 2 corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione della durata non inferiore ad una settimana o alle trentasei ore, ovvero di n. 1 corso di pari durata complessiva;

Considerato altresì che, a norma del comma 7 del medesimo articolo 12, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera *b)*, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso;

Visto il protocollo di intesa, sottoscritto con le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in data 26 settembre 2006, nel quale si è convenuto che, nelle more della individuazione degli istituti di partecipazione sindacale, da effettuarsi in sede di negoziazione ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sarebbero state, comunque, garantite forme di partecipazione sindacale;

Visto il verbale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali in data 2 aprile 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 4 giugno 2007 e del 17 settembre 2007;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 48202/3401/9.5 del 28 settembre 2007;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Capo I

CONCORSO INTERNO PER TITOLI

Art. 1.

Modalità di accesso

1. Il concorso interno di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale.

2. Nel bando di concorso sono indicati i posti disponibili, individuando quelli per il personale specialista, nonché le relative sedi di nucleo disponibili.

3. Sono ammessi i dipendenti che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le vacanze dei posti messi a concorso, rivestono la qualifica di vigile coordinatore.

4. Non è ammesso al concorso il personale che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

5. Sulla base del punteggio riportato nei titoli indicati all'articolo 2, viene formata la graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 12, comma 3, prima parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

6. Il personale collocato in posizione utile viene ammesso al corso, previa scelta della sede di servizio, secondo le procedure indicate all'articolo 6.

7. In prima applicazione, per il conferimento dei posti con decorrenza 1° gennaio 2006, al concorso interno viene ammesso il personale inquadrato nella qualifica di vigile coordinatore ai sensi dell'articolo 149, comma 4 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, purché in possesso degli altri requisiti previsti.

Art. 2.

Titoli valutabili

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione, con a fianco indicato il punteggio attribuito, sono:

a) titoli di studio:

1) diploma di qualifica, rilasciato da istituto d'istruzione secondaria superiore punti 0,50;

2) diploma di istruzione secondaria di secondo grado punti 1;

3) laurea attinente alla qualifica messa a concorso punti 2;

4) laurea magistrale attinente alla qualifica messa a concorso punti 2,50;

5) diploma di specializzazione, conseguito al termine di corsi di specializzazione istituiti dalle Università, attinente alla qualifica messa a concorso punti 3;

i punteggi dei titoli non sono fra loro cumulabili ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato. I punteggi sono ridotti della metà nel caso di titoli non coerenti con l'attività professionale della qualifica a concorso;

b) corsi di aggiornamento professionale:

1) la frequenza con profitto di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione in materie attinenti l'attività istituzionale, è valutata 0,25 punti per ogni settimana o periodo di 36 ore. I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di punti 3,00;

2) nei limiti di cui al punto 1, vengono valutati anche i corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'amministrazione;

è escluso il corso basico ivi compreso, per gli specialisti, il corso per il conseguimento della specializzazione;

c) anzianità:

l'anzianità posseduta nel ruolo dei vigili del fuoco, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 2,00; le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi.

2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione.

Capo II

CONCORSO INTERNO PER TITOLI ED ESAME SCRITTO

Art. 3.

Modalità di accesso

1. Il concorso interno di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione professionale.

2. Nel bando di concorso sono indicati i posti disponibili, individuando quelli per il personale specialista, nonché le relative sedi di nucleo disponibili.

3. Sono ammessi i dipendenti che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le vacanze dei posti messi a concorso, abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco e che, durante il servizio prestato nel ruolo dei vigili del fuoco alla medesima data, abbiano frequentato con profitto almeno n. 2 corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione, ciascuno della durata non inferiore ad una settimana o alle 36 ore, ovvero di n. 1 corso di pari durata complessiva.

4. Per le promozioni a decorrere dal 1° gennaio 2009, saranno ammessi al concorso interno i candidati che abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati tra quelli indicati nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *b)* ultima parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

5. Non è ammesso al concorso il personale che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

6. L'esame consta in una prova scritta a contenuto tecnico-pratico consistente in appositi quesiti a risposta multipla, da risolvere in un tempo predeterminato, concernenti le materie istituzionali che saranno indicate nel bando di concorso.

7. All'esame scritto di cui al comma 6, viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21 punti.

8. La valutazione dei titoli viene effettuata, sulla base dei criteri indicati all'articolo 4, nei confronti di coloro che hanno superato la prova scritta.

9. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 10.

10. La graduatoria viene formata sommando i punteggi riportati nell'esame scritto e nella valutazione dei titoli. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 12, comma 3, seconda parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

11. Il personale che, nell'ambito dei posti messi a concorso, risulta collocato utilmente in graduatoria, viene ammesso al corso di formazione professionale, previa scelta della sede di servizio, secondo le procedure indicate all'articolo 6.

Art. 4.

Titoli valutabili

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione, con a fianco indicato il punteggio attribuito, sono:

a) titoli di studio:

1) diploma di qualifica, rilasciato da Istituto d'istruzione secondaria superiore punti 0,50;

2) diploma di istruzione secondaria di secondo grado punti 1;

3) laurea attinente alla qualifica messa a concorso punti 2;

4) laurea magistrale attinente alla qualifica messa a concorso punti 2,50;

5) diploma di specializzazione, conseguito al termine di corsi di specializzazione istituiti dalle università, attinente alla qualifica messa a concorso punti 3;

i punteggi dei titoli non sono fra loro cumulabili ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato. I punteggi sono ridotti della metà nel caso di titoli non coerenti con l'attività professionale della qualifica a concorso;

b) corsi di aggiornamento professionale:

1) la frequenza con profitto di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione in materie attinenti l'attività istituzionale, è valutata 0,25 punti per ogni settimana o periodo di 36 ore. I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di punti 3,00;

2) nei limiti di cui al punto 1), vengono valutati anche i corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione;

3) per i partecipanti al concorso di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i corsi di aggiornamento già valutati come requisito di ammissione ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento vengono considerati solo per la parte eccedente quella necessaria per l'ammissione al concorso;

è escluso il corso basico;

c) anzianità:

l'anzianità posseduta nel ruolo dei vigili del fuoco, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 1,00; le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi. Per i partecipanti ai concorsi l'anzianità viene valutata solo per la parte non richiesta quale requisito di ammissione.

2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione.

3. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 10.

Capo III

NORME COMUNI

Art. 5.

Commissioni esaminatrici

1. La commissione esaminatrice è composta da almeno due dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente, da un componente appartenente a ruolo non inferiore a quello degli ispettori e dei sostituti antincendio e da un segretario.

2. Alle commissioni dei concorsi di cui all'articolo 3, possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami relativi alle materie speciali.

Art. 6.

Scelta della sede

1. Sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 5 e all'articolo 3, comma 10, accede al corso di formazione un numero di concorrenti pari a quello dei posti messi a concorso. Al fine di una migliore razionalizzazione dei corsi di formazione, le predette graduatorie determinano la scelta della sede di assegnazione tra quelle disponibili all'atto del bando e non producono effetti ai fini della posizione di ruolo che resta disciplinata dal successivo articolo 8 del presente decreto.

2. I concorrenti utilmente collocati nell'ambito dei posti messi a concorso scelgono, secondo l'ordine della graduatoria, la sede di assegnazione tra quelle disponibili all'atto del bando. A norma dell'articolo 12, comma 6, ultima parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, hanno la precedenza nella scelta della sede i candidati del concorso di cui al comma 1, lettera *a)* del medesimo articolo 12.

3. Nell'ambito di ciascuna graduatoria, hanno la precedenza i candidati che scelgono la stessa sede ove già prestano servizio. Nel caso in cui, nel bando, siano resi disponibili posti nei nuclei specialistici, il personale in possesso di specializzazioni areonaviganti, nautiche (padroni di barca, motoristi navali e comandanti d'altura), i sommozzatori e i radioriparatori possono scegliere esclusivamente le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici, nel limite dei posti indicati nel bando per ciascun nucleo.

4. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili. I posti rimasti comunque scoperti sono devoluti, fino alla data d'inizio dei rispettivi corsi di formazione professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

5. In ogni caso, i posti non coperti, compresi quelli destinati al personale specialista, verranno considerati disponibili e saranno attribuiti con le successive procedure concorsuali secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 7.

Corso di formazione professionale

1. I corsi di formazione professionale hanno la durata di tre mesi e si articolano in una parte teorica non inferiore a otto settimane, da svolgere presso le strutture didattiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco finalizzata a fornire ai discenti un bagaglio professionale e culturale adeguato ai compiti e alle funzioni inerenti alla qualifica cui essi accederanno, e in una parte di applicazione pratica per il restante periodo.

2. Il programma didattico, le materie e l'articolazione delle verifiche intermedie, sono stabiliti dal direttore centrale della formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, prima dell'inizio del corso stesso.

3. Durante la frequenza dei corsi, l'eventuale dimissione dei candidati ammessi avviene secondo le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 8.

Graduatoria finale

1. Le procedure concorsuali si concludono con l'esame finale dei corsi di formazione professionale da effettuarsi secondo le modalità stabilite dalla Direzione centrale degli Affari generali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Ai candidati viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti. L'idoneità si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 21 punti.

2. La graduatoria finale di merito dei corsi di formazione professionale è stilata sulla base del punteggio riportato nell'esame di fine corso e determina la posizione di ruolo dei vincitori nella nuova qualifica. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 12, comma 3, rispettivamente prima e seconda parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. A parità di decorrenza giuridica, i vincitori del concorso di cui al citato articolo 12, comma 1, lettera *a)*, precedono nel ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera *b)* del medesimo comma.

Capo IV

Art. 9.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 ottobre 2007

Il Ministro: AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 169

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249, è il seguente:

«Art. 12 *(Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto)*. — 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto avviene:

a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore;

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco che, alla predetta data, abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nel criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera *a)*, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

4. I vigili del fuoco coordinatori ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera *a)*, e vincitori anche di quello di cui alla lettera *b)* del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera *a)*, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera *a)*, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla lettera *b)* del medesimo comma.

6. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a capo squadra nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera *a)*, precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera *b)* del medesimo comma.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera *b)*, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.».

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti

ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005, si vedano le note alle premesse.

— Il testo del comma 4, dell'art. 149, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249, è il seguente:

«4. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto quindici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore.».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», è il seguente:

«Art. 8 *(Concorso per titoli ed esami)*. — 1. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda la nota all'art. 3.

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è il seguente:

«Art. 13 *(Dimissioni dai corsi)*. — 1. È dimesso dai corsi di formazione di cui all'art. 12, il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non supera gli esami di fine corso;

c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di venti giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile su proposta del direttore della scuola.

5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.».

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

— Il citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185.

07G0252

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2007.

Soppressione dell'autorità portuale di Trapani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme di riordino della gislazione in materia portuale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, adottato ai sensi l'art. 6, comma 8, della legge n. 84 del 1994, con il quale è stata istituita, presso il porto di Trapani, l'Autorità portuale di Trapani in ragione della sussistenza dei requisiti di traffico previsti dal comma medesimo;

Visto l'art. 6, comma 10, della legge n. 84 del 1994 il quale prevede la soppressione delle autorità portuali istituite ai sensi del comma 8 dello stesso articolo allorché, elazione al mutato andamento dei traffici, vengano meno i requisiti previsti;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista l'istruttoria effettuata dal Ministero i trasporti finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti di traffico previsti dall'art. 6 della legge n. 84 del 1994 relativamente al porto di Trapani;

Verificata, sulla base dei dati relativi al triennio 2004, 2005 e 2006 forniti dall'Autorità marittima di Trapani con note prot. n. 7266 in data 16 giugno 2007 e prot. n. 8774 in data 16 luglio 2007, l'assenza dei requisiti suddetti;

Su proposta del Ministro dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Autontà portuale di Trapani è posta in liquidazione fino al termine che sarà stabilito con decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro i giorni dalla data del presente decreto.

2. Al termine della gestione di liquidazione l'Autorità portuale è soppressa.

Art. 2.

1. Con il decreto di cui all'art. 1 è nominato un commissario liquidatore ed è stabilito il relativo compenso.

2. La vigilanza sulla gestione liquidatoria viene esercitata dal Collegio dei revisori dei conti dell'Autorità portuale di Trapani in carica.

Art. 3.

1. L'onere derivante dal presente decreto è posto a carico della gestione liquidatoria dell'Autorità portuale di Trapani.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 2007

NAPOLITANO

BIANCHI, *Ministro dei trasporti*

07A10612

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 2007.

Soppressione dell'autorità portuale di Manfredonia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 1 della citata legge n. 84 del 1994, come modificato dall'art. 4, comma 65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente l'istituzione delle autorità portuali nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Manfredonia, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 6, comma 10, della legge n. 84 del 1994 il quale prevede la soppressione delle autorità portuali di cui al comma 1 che, decorsi dieci anni dall'entrata in vigore della legge stessa, abbiano registrato un volume di traffico delle merci nell'ultimo triennio inferiore a tre milioni di tonnellate annue al netto del novanta per cento delle rinfuse liquide o a duecentomila Twenty Feet Equivalent Unit (TEU);

Verificata, sulla base di dati relativi al triennio 2004-2006 forniti dall'Autorità marittima di Manfredonia con nota n. 2600 dell'8 febbraio 2007, l'assenza dei requisiti di traffico richiesti dall'art. 6, comma 8, della legge n. 84 del 1994, come modificato all'art. 145, comma 24, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Su proposta del Ministro dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Autorità portuale di Manfredonia è posta in liquidazione fino al termine che sarà stabilito con decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro dieci giorni dalla data del presente decreto.

2. Al termine della gestione di liquidazione l'Autorità portuale è soppressa.

Art. 2.

1. Con il decreto di cui all'art. 1 è nominato un commissario liquidatore ed è stabilito il relativo compenso.

2. La vigilanza sulla gestione liquidatoria viene esercitata dal Collegio dei revisori dei conti dell'Autorità portuale di Manfredonia in carica.

Art. 3.

1. L'onere derivante dal presente decreto è posto a carico della gestione liquidatoria dell'Autorità portuale di Manfredonia.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 2007

NAPOLITANO

BIANCHI, *Ministro dei trasporti*

07A10611

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 9 novembre 2007.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'Organismo non autonomo «Camera arbitrale e di conciliazione dei dottori commercialisti» della Fondazione dei dottori commercialisti di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 17 maggio 2007, protocollo DAG 31 maggio 2007, n. 0074286.E, integrata il 24 settembre 2007, con la quale il dott. Luigi Francesco Martino nato a Napoli il 16 giugno 1949, in qualità di legale rappresentante dell'Ente privato Fondazione dei dottori commercialisti di Milano con sede legale in Milano, corso Europa n. 11, codice fiscale e partita IVA n. 11073530153, ha dichiarato che con delibera consiliare del 26 febbraio 2003, è stato costituito, nell'ambito dell'Ente, un organismo, soggetto non autonomo, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, denominato «Camera arbitrale e di conciliazione dei dottori commercialisti»;

Considerato che i requisiti posseduti dall'Ente fondazione dei dottori commercialisti di Milano, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificata in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4, lett. *a)* e *b)* del decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *e)* del decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con DDM numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'Organismo non autonomo costituito dell'Ente privato Fondazione dei dottori commercialisti di Milano, con sede legale in Milano, corso Europa n. 11, codice fiscale e partita IVA n. 11073530153, denominato «Camera arbitrale e di conciliazione dei dottori commercialisti»;

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 18 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro, si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 9 novembre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A10666

PROVVEDIMENTO 23 novembre 2007.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della associazione non riconosciuta «Pro Concilia - Professionisti per la Conciliazione».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 15 maggio 2007, protocollo DAG 21 maggio 2007, n. 0068289.E, integrata in data

11 ottobre 2007 prot. DAG 18 ottobre 2007, n. 013858.E, con la quale il dott. Luigi Sardano, nato a Genova il 16 aprile 1935, in qualità di legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta «Pro Concilia - Professionisti per la Conciliazione», con sede legale in Genova, via Domenico Fiasella n. 3/10, codice fiscale e partita IVA n. 01695880995, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta associazione nel registro degli organismi di conciliazione;

Atteso che i requisiti posseduti dalla associazione «Pro Concilia - Professionisti per la Conciliazione» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificato in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione non riconosciuta: «Pro Concilia - Professionisti per la Conciliazione», con sede legale in Genova, via Domenico Fiasella n. 3/10, codice fiscale e partita IVA n. 01695880995.

La stessa viene iscritta, dalla data del presente provvedimento, al n. 19 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro, si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 23 novembre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A10665

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 25 luglio 2007.

Individuazione dei beni immobili, in uso all'Amministrazione della Difesa, non più utili ai fini istituzionali, da consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, all'Agenzia del demanio.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI LAVORI E DEL DEMANIO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

D'INTESA CON

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, così come per ultimo modificato dall'art. 1, comma 263, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici, il quale ai commi 13, 13-*bis,* 13-*ter* e 13-*quater,* detta norme in materia di immobili in uso all'Amministrazione della difesa da dismettere;

Visto in particolare, il comma 13-*bis* del citato art. 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, il quale prevede che il Ministero della difesa, con decreti da adottare d'intesa con l'Agenzia del demanio, individua beni immobili in uso all'Amministrazione della difesa non più utili ai fini istituzionali da consegnare all'Agenzia del demanio per essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia;

Visto il comma 13-*ter* del medesimo art. 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, il quale dispone che, in sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-*bis,* con decreti adottati ai sensi del medesimo comma 13-*bis*, sono individuati nell'anno 2007: *a)* entro il 28 febbraio 2007, beni immobili per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007; *b)* entro il 31 luglio, beni immobili per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007. Con identiche modalità sono individuati e consegnati nell'anno 2008 beni immobili per un valore pari a complessivi 2.000 milioni di euro;

Visto il comma 13-*quater* del richiamato art. 27 il quale, nel prevedere che gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-*ter* entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato, per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dispone, altresì, che gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;

Considerato che in applicazione del citato comma 13-*ter,* il Ministero della difesa ha selezionato i beni immobili in uso non più utili ai fini istituzionali da consegnare, con annessi e pertinenze, all'Agenzia del demanio, previa individuazione da effettuare con il presente decreto da adottarsi d'intesa con l'Agenzia medesima;

Visto l'allegato A al presente decreto in cui sono elencati i beni immobili in uso all'Amministrazione della difesa non più utili da individuare entro il 31 luglio 2007, per un valore complessivo ai fini ricognitivi pari a 1095 milioni di euro, valore che potrà essere compensato con successivi decreti ministeriali da adottare ai sensi del citato comma 13-*ter* dell'art. 27 del decreto legge 269 del 2003, ove siano riscontrate difformità in termini di superfici e volumetrie, relative ai beni immobili elencati nel medesimo allegato A;

Considerato che l'allegato A contiene anche immobili individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 per le finalità di cui all'art. 3 comma 112 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Ritenuto che i predetti immobili, meglio identificati nell'allegato B al presente decreto, saranno oggetto di apposito decreto di espunzione adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi prima della formale consegna degli stessi all'Agenzia del demanio;

Visti i commi 263 e 264 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che abrogano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le disposizioni di cui ai commi 13-*quinquies* e 13-*sexies* dell'art. 27 del decreto-legge n. 269 del 2003 e al comma 482 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ravvisata la necessità di provvedere, entro il 31 luglio 2007, all'adozione del decreto di individuazione di beni immobili non più utili all'Amministrazione delle difesa di cui al comma 13-*ter,* lettera *b)*, dell'art. 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

1. Ai sensi del comma 13-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, sono individuati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, gli immobili di proprietà dello Stato in uso all'Amministrazione della Difesa, non più utili ai propri fini istituzionali, per un valore complessivo ai fini ricognitivi pari a 1.095 milioni di euro.

2. Gli immobili di cui al comma 1 sono consegnati all'Agenzia del demanio entro il termine del 31 dicembre 2007, con modalità per il rilascio stabilite tra il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio e l'Agenzia del demanio e con le precisazioni di cui al successivo art. 3.

3. Gli immobili individuati all'allegato A del presente decreto e consegnati all'Agenzia del demanio entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati anche alle procedure di cui al comma 13-*quater* dell'art. 27 del decreto-legge n. 269 del 2003. Accertate difformità relative all'identificazione catastale e alla descrizione immobili di cui all'allegato A non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili stessi.

Art. 3.

1. Tra i beni individuati nell'allegato A al presente decreto figurano immobili e/o porzioni di più ampi compendi ancora utilizzati dal Dicastero della Difesa per finalità istituzionali e quindi, allo stato attuale, non è possibile procedere alla consegna in quanto non è stata ancora completata la diversa allocazione degli attuali utenti.

2. Per completare la dismissione dei suddetti beni si procederà attraverso un processo di razionalizzazione, ai sensi del citato art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, per rendere disponibili, anche attraverso procedure negoziate con gli Enti territoriali promosse dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero della difesa, idonee e funzionali strutture sostitutive.

3. Tali strutture sostitutive, per un valore di circa 95 milioni di euro, possono essere realizzate, comunque senza alcun onere per lo Stato, *ex novo* o tramite trasformazione di edifici esistenti ovvero con la riqualificazione degli immobili militari che continueranno ad essere utilizzati per fini istituzionali dall'Amministrazione della Difesa.

Art. 4.

1. Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione presso gli organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2007

Il direttore generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa
RESCE

Il direttore dell'Agenzia del demanio
SPITZ

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2007
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 11, foglio n. 218

ALLEGATO A - DECRETO 25 LUGLIO 2007

n.	Denominazione	Regione	Provincia	Comune	Note
1	**Caserma S.Antonio**	Abruzzo	Chieti	**Vasto**	
2	**Posto scatter (aliquota)**	Basilicata	Matera	**Salandra**	
3	**Stazione vedetta punta stilo**	Calabria	Reggio Calabria	**Monasterace**	
4	**Stazione semaforica**	Calabria	Reggio Calabria	**Motta S.Giovanni**	
5	**Piazza d'armi Piani di Modena**	Calabria	Reggio Calabria	**Reggio Calabria**	
6	**Stazione TLC USAFE**	Calabria	Reggio Calabria	**Roccaforte del Greco**	
7	**Ufficio capolinea**	Calabria	Vibo Valentia	**Ricadi**	
8	**Bastione Sperone**	Campania	Caserta	**Capua**	
9	**Caserma Gorini S. Giovanni**	Campania	Caserta	**Capua**	
10	**Caserma Brignole**	Campania	Caserta	**Caserta**	
11	**Zona velivoli didattici**	Campania	Caserta	**Caserta**	
12	**Caserma Pilade Bronzetti**	Campania	Caserta	**Caserta**	
13	**Area Sirtori**	Campania	Caserta	**Caserta**	
14	**Baraccamenti mulino Palomba (aliquota)**	Campania	Caserta	**S. Nicola La Strada**	
15	**Stazione segnali**	Campania	Napoli	**Lacco Ameno**	
16	**Piazza d'armi vecchia e Caserma Cesare Battisti**	Campania	Napoli	**Nola**	
17	**SMOM**	Campania	Napoli	**Pozzuoli**	
18	**Centro addestrativo**	Campania	Salerno	**Mandranello Padula**	
19	**Ex Caserma Tofano**	Campania	Salerno	**Nocera Inferiore**	
20	**Caserma Vicinanza**	Campania	Salerno	**Salerno**	
21	**Deposito munizioni**	Emilia Romagna	Bologna	**Anzola dell'Emilia**	
22	**Caserma D'Azeglio (aliquota)**	Emilia Romagna	Bologna	**Bologna**	
23	**Caserma Mameli - Locali ex birreria (aliquota)**	Emilia Romagna	Bologna	**Bologna**	
24	**Postazione CBP San Pancrazio**	Emilia Romagna	Bologna	**Bologna**	
25	**Caserma Masini**	Emilia Romagna	Bologna	**Bologna**	
26	**Ex Polveriera Monte Albano**	Emilia Romagna	Bologna	**Bologna**	
27	**Ex teatro della Caserma Minghetti (aliquota)**	Emilia Romagna	Bologna	**Bologna**	
28	**Comprensorio Prati di Caprara ovest**	Emilia Romagna	Bologna	**Bologna**	Presenza di funzioni da riallocare
29	**Magazzino materiali Monteveglio**	Emilia Romagna	Bologna	**Muzzano - Monteveglio**	

n.	Denominazione	Regione	Provincia	Comune	Note
30	Deposito carburanti	Emilia Romagna	Bologna	Ozzano dell'Emilia	
31	Ex area prova carri (aliquota)	Emilia Romagna	Bologna	Ozzano dell'Emilia	
32	Poligono di addestramento Rio Beccaceci	Emilia Romagna	Bologna	Pianoro	
33	Poligono di tiro (aliquota)	Emilia Romagna	Forlì Cesena	Bagno di Romagna	
34	Centro radio loc. Sala	Emilia Romagna	Forlì Cesena	Cesenatico	
35	Area addestrativa (deposito munizioni)	Emilia Romagna	Piacenza	Agazzano	
36	Deposito munizioni Rio Gandore	Emilia Romagna	Piacenza	Gazzola	
37	CRT	Emilia Romagna	Piacenza	Podenzano	
38	Ex Colonia Teleposto Punta Marina (aliquota)	Emilia Romagna	Ravenna	Ravenna	
39	Ex deposito munizioni con installazioni logistiche	Lazio	Frosinone	Anagni	
40	Comprensorio Caira	Lazio	Frosinone	Cassino	
41	Faro ed alloggio (aliquota)	Lazio	Latina	Gaeta	
42	Ex palazzina RUMA	Lazio	Rieti	Rieti	
43	Aree esterne Caserma S. Barbara	Lazio	Roma	Anzio	
44	Area addestrativa Pian della Chiavica	Lazio	Roma	Civitavecchia	
45	Deposito munizioni	Lazio	Roma	Riano Flaminio	
46	Centro RT	Lazio	Roma	Roma	
47	Magazzini porto fluviale	Lazio	Roma	Roma	
48	Deposito munizioni Soratte	Lazio	Roma	S. Oreste	
49	Magazzino NBC	Lazio	Viterbo	Ronciglione	
50	Caserma Gavoglio (aliquota)	Liguria	Genova	Genova	Presenza di funzioni da riallocare
51	Caserma Pilo	Liguria	Genova	Genova	Presenza di funzioni da riallocare
52	Capannoni (riservette artiglieria)	Liguria	Imperia	Pigna	
53	Forte Bellarasco	Liguria	Imperia	Pornassio	
54	Caserma difensiva	Liguria	Imperia	Pornassio	
55	Ex casa operai di San Genesio	Liguria	La Spezia	Arcola	
56	Batteria Val di Locchi	Liguria	La Spezia	La Spezia	
57	Casa Vivera	Liguria	La Spezia	La Spezia	

n.	Denominazione	Regione	Provincia	Comune	Note
58	**Deposito Cava della Castellana**	Liguria	La Spezia	**Portovenere**	
59	**Fabbricato e terreni**	Liguria	La Spezia	**Vezzano Ligure**	
60	**Caserma Piave (ad esclusione aliquota in consegna ai Carabinieri)**	Liguria	Savona	**Albenga**	Presenza di funzioni da riallocare
61	**Magazzini di artiglieria Prato Grande**	Liguria	Savona	**Albenga**	
62	**Sedime deposito munizioni**	Liguria	Savona	**Albenga**	
63	**Poligono**	Liguria	Savona	**Cisano sul Neva**	
64	**Forte Scarato**	Liguria	Savona	**Pontinvrea**	
65	**Baraccamento del Giovo**	Liguria	Savona	**Pontinvrea**	
66	**Forte Lodrino (Forte Lodrino Superiore e Forte Lodrino Inferiore)**	Liguria	Savona	**Pontinvrea**	
67	**Forte Tagliata**	Liguria	Savona	**Pontinvrea**	
68	**Caserma Papa**	Lombardia	Brescia	**Brescia**	
69	**Caserma Randaccio (aliquota)**	Lombardia	Brescia	**Brescia**	
70	**Caserma Goito-S. Gaetano (aliquota)**	Lombardia	Brescia	**Brescia**	
71	**CRT - Ghedi**	Lombardia	Brescia	**Montichiari**	
72	**Deposito Munizioni Esterno**	Lombardia	Brescia	**Montichiari**	
73	**Deposito Carburanti Esterno**	Lombardia	Brescia	**Montichiari**	
74	**CRT**	Lombardia	Brescia	**Montichiari**	
75	**Stazione a/h (ex Stazione Scatter)**	Lombardia	Mantova	**Cavriana**	
76	**Deposito cantiere (ex deposito di Valle Scarpina)**	Lombardia	Mantova	**Ponti sul Mincio**	
77	**Deposito materiali (aliquota)**	Lombardia	Milano	**Lentate sul Seveso**	
78	**Magazzini di commissariato Taliedo**	Lombardia	Milano	**Milano**	Presenza di funzioni da riallocare
79	**Telegruppo (aliquota)**	Lombardia	Milano	**Peschiera Borromeo**	
80	**Area operativa 12° GRAM (aliquota)**	Lombardia	Pavia	**Gambolò**	
81	**Area logistica 12 GRAM - Remondò (aliquota)**	Lombardia	Pavia	**Gambolò**	
82	**Deposito carburanti (località Archi)**	Marche	Ancona	**Ancona**	
83	**Centrale RITA**	Marche	Ancona	**Ancona**	
84	**Deposito munizioni**	Marche	Ancona	**Falconara marittima**	
85	**Zona logistica aeroporto**	Marche	Ancona	**Falconara marittima**	
86	**Parco scarico**	Marche	Ancona	**Montemarciano**	

n.	Denominazione	Regione	Provincia	Comune	Note
87	Deposito carburanti isolato pol	Marche	Ancona	Montemarciano	
88	Stazione di vedetta	Marche	Ascoli Piceno	Campofilone	
89	Deposito Torre del Parco	Marche	Macerata	Camerino	
90	Ponti radio	Marche	Macerata	Potenza Picena	
91	Comprensorio Cittadella	Piemonte	Alessandria	Alessandria	
92	Deposito munizioni	Piemonte	Alessandria	Carezzano	
93	Poligono Zappatori	Piemonte	Alessandria	Casale Monferrato	
94	Caserma Mameli	Piemonte	Alessandria	Casale Monferrato	
95	Area ddestrativa Torrente Scrivia (poligono minatori)	Piemonte	Alessandria	Novi Ligure	
96	Deposito munizioni	Piemonte	Alessandria	Occimiano	
97	Deposito munizioni	Piemonte	Cuneo	Boves	
98	Caserma Cerutti	Piemonte	Cuneo	Boves	
99	Deposito munizioni di Valgrana	Piemonte	Cuneo	Caraglio	
100	Magazzino	Piemonte	Cuneo	Carrù	
101	Caserma difensiva	Piemonte	Cuneo	Crissolo	
102	Deposito munizioni	Piemonte	Cuneo	Entracque	
103	Poligono	Piemonte	Cuneo	Fossano	
104	Casermette invernali (Caserma Grandi)	Piemonte	Cuneo	Limone Piemonte	
105	Deposito munizioni (Ex deposito di artiglieria ed ex casermetta invernale esterna al deposito)	Piemonte	Cuneo	Pontechianale	
106	Palazzina Ufficiali	Piemonte	Cuneo	Prazzo	
107	Palazzina sottufficiali	Piemonte	Cuneo	Prazzo	
108	Palazzina sottufficiali	Piemonte	Cuneo	Roccabruna	
109	Palazzina Ufficiali	Piemonte	Cuneo	Valdieri	
110	Caserma Gherzi (aliquota)	Piemonte	Novara	Novara	
111	Parco veicoli inefficienti	Piemonte	Torino	Cambiano	
112	Palazzina Genio	Piemonte	Torino	Cesana Torinese	
113	Magazzino Genio	Piemonte	Torino	Fenestrelle	
114	Baraccamenti	Piemonte	Torino	Germagnano	

n.	Denominazione	Regione	Provincia	Comune	Note
115	**Base logistica- Area addestrativa**	Piemonte	Torino	**Lombardore**	
116	**Caserma Pellizzari**	Piemonte	Torino	**Oulx**	
117	**Galoppatoio militare (Cascina Villafranca di Baudenasca)**	Piemonte	Torino	**Pinerolo**	
118	**Scuderia d'isolamento quadrupedi (Ex infermeria quadrupedi)**	Piemonte	Torino	**Pinerolo**	
119	**Scuola del servizio veterinario "ex mascalcia"**	Piemonte	Torino	**Pinerolo**	
120	**Deposito munizioni**	Piemonte	Torino	**Sangano**	
121	**Caserma De Sonnaz**	Piemonte	Torino	**Torino**	Presenza di funzioni da riallocare
122	**Ex Accademia Militare**	Piemonte	Torino	**Torino**	Presenza di funzioni da riallocare
123	**Caserma La Marmora**	Piemonte	Torino	**Torino**	Presenza di funzioni da riallocare
124	**Caserma Cesare di Saluzzo**	Piemonte	Torino	**Torino**	Presenza di funzioni da riallocare
125	**Caserma Amione (ad esclusione UTT Torino)**	Piemonte	Torino	**Torino**	Presenza di funzioni da riallocare
126	**Mardichi (aliquota)**	Piemonte	Torino	**Torino**	Presenza di funzioni da riallocare
127	**Caserma Cavaglià**	Piemonte	Torino	**Trana**	
128	**Comprensorio capannoni**	Piemonte	Vercelli	**Roasio**	
129	**Caserma Garrone**	Piemonte	Vercelli	**Vercelli**	
130	**Campo istruzioni**	Puglia	Bari	**Altamura**	
131	**NDB**	Puglia	Bari	**Giovinazzo**	
132	**Campo Restinco**	Puglia	Brindisi	**Brindisi**	
133	**Sistemazioni logistiche MM (loc. Mater Domini)**	Puglia	Brindisi	**Brindisi**	
134	**Ex Base USAFE (aliquota)**	Puglia	Brindisi	**San Vito dei Normanni**	
135	**Caserma Oddone**	Puglia	Foggia	**Foggia**	
136	**Villaggio Azzurro Aeroporto Gino Lisa**	Puglia	Foggia	**Foggia**	
137	**BTR TR3 E TR4 e stazione meteomar**	Puglia	Foggia	**Isole Tremiti**	
138	**VDF NAV**	Puglia	Foggia	**Monte S. Angelo**	
139	**Deposito pol**	Puglia	Foggia	**Ortanova**	
140	**Radiogoniometro aeroportuale**	Puglia	Lecce	**Galatina**	
141	**Isola S. Andrea (aliquota)**	Puglia	Lecce	**Gallipoli**	
142	**NDB**	Puglia	Lecce	**Nardò**	
143	**NDB**	Puglia	Lecce	**Sogliano Cavour**	

n.	Denominazione	Regione	Provincia	Comune	Note
144	**Deposito munizioni Serro (aliquota)**	Puglia	Taranto	**S. Giorgio Ionico**	
145	**Fabbricato Stazione**	Puglia	Taranto	**Taranto**	
146	**Batteria Rotina**	Puglia	Taranto	**Taranto**	
147	**Stazione telegoniometrica Casa Troylo**	Puglia	Taranto	**Taranto**	
148	**Caserma Vannini**	Toscana	Firenze	**Firenze**	
149	**Fabbricato S. Apollonia**	Toscana	Firenze	**Firenze**	
150	**Caserma Del Fante**	Toscana	Livorno	**Livorno**	
151	**Caserma Bagna**	Toscana	Livorno	**Livorno**	
152	**Ex parco ferroviario**	Toscana	Massa e Carrara	**Villafranca Lunigiana**	
153	**Deposito carburanti - Titignano**	Toscana	Pisa	**Cascina**	
154	**Deposito carburanti loc. Barbaricina**	Toscana	Pisa	**Pisa**	
155	**Poligono TSN**	Toscana	Pisa	**S. Giuliano terme**	
156	**Poligono**	Toscana	Pisa	**S. Miniato**	
157	**Poligono**	Toscana	Siena	**Chiusi**	
158	**Caserma S.Girolamo (aliquota)**	Umbria	Perugia	**Perugia**	
159	**Poligono di Valsarana**	Umbria	Terni	**Montecchio**	
160	**Campo sportivo**	Umbria	Terni	**Orvieto**	
161	**Deposito munizioni (ex deposito Sabbioni)**	Umbria	Terni	**Terni**	
162	**Magazzino genio**	Veneto	Belluno	**Domegge di Cadore**	
163	**Deposito carburanti (ex deposito carburanti Nebbiù)**	Veneto	Belluno	**Pieve di Cadore**	
164	**Ex fabbricato alloggi Batteria contraerea Brentelle**	Veneto	Padova	**Padova**	
165	**Caserma Prandina (aliquota)**	Veneto	Padova	**Padova**	
166	**Base missilistica 79° GR IT (post radar n° 10)**	Veneto	Rovigo	**Ceneselli**	
167	**Caserma Maset**	Veneto	Treviso	**Codognè**	
168	**Zona controllo 59° GR IT**	Veneto	Treviso	**Fregona**	
169	**Comprensorio militare (dep mat. Genio - dep carburanti)**	Veneto	Treviso	**Maserada sul Piave**	
170	**Caserma Zanusso**	Veneto	Treviso	**Oderzo**	
171	**Sito ALGOL**	Veneto	Treviso	**Orsago**	
172	**Zona logistica 56 GR IT (distaccamento straordinario Ca' Tron)**	Veneto	Treviso	**Roncade**	

n.	Denominazione	Regione	Provincia	Comune	Note
173	Sito 3	Veneto	Venezia	Caorle	
174	Stazione vedetta (aliquota)	Veneto	Venezia	Caorle	
175	Area lancio 81° GR IT	Veneto	Venezia	Chioggia	
176	Zona logistica 13° GRAM	Veneto	Venezia	Concordia Sagittaria	Presenza di funzioni da riallocare
177	Centro IRG	Veneto	Venezia	Eraclea	
178	Zona lancio 56 GR IT	Veneto	Venezia	Meolo	
179	Stazione Scatter	Veneto	Venezia	Portogruaro	
180	Polveriera vecchia	Veneto	Venezia	Portogruaro	
181	Batteria DAT "La Casetta"	Veneto	Verona	Castelnuovo del Garda	
182	Fabbricato alloggi	Veneto	Verona	Dolcè	
183	Poligono	Veneto	Verona	Grezzana	
184	Deposito munizioni ex forte Briccio	Veneto	Verona	Lavagno	
185	Palazzina ex Comando di Presidio	Veneto	Verona	Peschiera del Garda	
186	Zona lancio 67° GR IT	Veneto	Verona	Roncà	
187	Zona F decentrata (sorgenti) 67 GR IT	Veneto	Verona	Roncà	
188	Zona controllo 67° GR IT	Veneto	Verona	Roncà	
189	Zona logistica 67° GR IT (aliquota)	Veneto	Verona	Roncà	
190	Deposito munizioni Monte Manaor	Veneto	Verona	Valeggio sul Mincio	Presenza di funzioni da riallocare
191	Deposito munizioni Monte Vento	Veneto	Verona	Valeggio sul Mincio	Presenza di funzioni da riallocare
192	Ponte radio W comerlati	Veneto	Verona	Velo Veronese	
193	Forte Procolo	Veneto	Verona	Verona	
194	Caserma Riva di Villasanta	Veneto	Verona	Verona	
195	Caserma Martini	Veneto	Verona	Verona	
196	Caserma Monte Grappa	Veneto	Vicenza	Bassano del Grappa	
197	Caserma S. Zeno (scuderia-campo sportivo)	Veneto	Vicenza	Cassola	
198	Poligono S. Felicita	Veneto	Vicenza	Romano d'Ezzelino	

ALLEGATO B - DECRETO 25 LUGLIO 2007

n.	Denominazione	Regione	Provincia	Comune	Dpcm
6	**Stazione TLC USAFE**	Calabria	Reggio Calabria	**Roccaforte del Greco**	I° DPCM 11 agosto 1997
9	**Caserma Gorini S. Giovanni**	Campania	Caserta	**Capua**	I° DPCM 11 agosto 1997
12	**Caserma Pilade Bronzetti**	Campania	Caserta	**Caserta**	I° DPCM 11 agosto 1997
16	**Piazza d'armi vecchia e Caserma Cesare Battisti**	Campania	Napoli	**Nola**	I° DPCM 11 agosto 1997
26	**Ex Polveriera Monte Albano**	Emilia Romagna	Bologna	**Bologna**	I° DPCM 11 agosto 1997
38	**Ex Colonia Teleposto Punta Marina (aliquota)**	Emilia Romagna	Ravenna	**Ravenna**	DPCM 4 maggio 2007
39	**Ex deposito munizioni con installazioni logistiche**	Lazio	Frosinone	**Anagni**	II° DPCM 12 settembre 2000
138	**VDF NAV**	Puglia	Foggia	**Monte S. Angelo**	I° DPCM 11 agosto 1997
140	**Radiogoniometro aeroportuale**	Puglia	Lecce	**Galatina**	I° DPCM 11 agosto 1997
141	**Isola S. Andrea (aliquota)**	Puglia	Lecce	**Gallipoli**	I° DPCM 11 agosto 1997
152	**Ex parco ferroviario**	Toscana	Massa e Carrara	**Villafranca Lunigiana**	I° DPCM 11 agosto 1997
164	**Ex fabbricato alloggi Batteria contraerea Brentelle**	Veneto	Padova	**Padova**	I° DPCM 11 agosto 1997
166	**Base missilistica 79° GR IT (post radar n° 10)**	Veneto	Rovigo	**Ceneselli**	II° DPCM 12 settembre 2000
167	**Caserma Maset**	Veneto	Treviso	**Codognè**	I° DPCM 11 agosto 1997
179	**Stazione Scatter**	Veneto	Venezia	**Portogruaro**	I° DPCM 11 agosto 1997
180	**Polveriera vecchia**	Veneto	Venezia	**Portogruaro**	I° DPCM 11 agosto 1997
184	**Deposito munizioni ex forte Briccio**	Veneto	Verona	**Lavagno**	I° DPCM 11 agosto 1997
185	**Palazzina ex Comando di Presidio**	Veneto	Verona	**Peschiera del Garda**	I° DPCM 11 agosto 1997

07A10614

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 ottobre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Samaritano due società cooperativa sociale - soc. coop. a r.l.», in liquidazione, in Potenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 22 novembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Samaritano due società cooperativa sociale - soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Potenza (codice fiscale 00865700769) e posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dott. Dante Tirico, nato a Rionero in V. (Potenza) il 12 agosto 1963, ivi domiciliato, Largo Oberdan n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10620

DECRETO 25 ottobre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Cosvagi - Consorzio sviluppo agro-industriale - soc. coop. a r.l.», in liquidazione, in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 dicembre 2006 e successivo accertamento in data 31 gennaio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Coop. Cosvagi - Consorzio sviluppo agro-industriale - soc. coop. a r.l. in liquidazione, con sede in Bari (codice fiscale 03976010722) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dott. Donato Sciannameo, nato a Carbonara (Bari) il 7 maggio 1967, con studio in Bari, Corso A. de Gaspari n. 419, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10621

DECRETO 25 ottobre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Oasis soc. coop. a r.l. in liquidazione - soc. coop. a r.l.», in Cinisello Balsamo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 9 novembre 2006 e successivo accertamento in data 2 febbraio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Coop. Oasis soc. coop. a r.l. in liquidazione - soc. coop. a r.l., con sede in Cinisello Balsamo (Milano) (codice fiscale 02535970137) e posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dott. Marco Mariani, nato a Milano il 10 agosto 1977, con studio in Milano, via Tremno n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10622

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 29 ottobre 2007.

Disposizioni per la costituzione ed il funzionamento della Consulta per lo spettacolo e delle commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, recante: «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», ed in particolare gli articoli 1 e 2;

Ritenuto di dover determinare le modalità di convocazione e funzionamento delle commissioni consultive per lo spettacolo, nonché di costituzione e convocazione della Consulta per lo spettacolo;

Decreta:

Capo I

CONSULTA PER LO SPETTACOLO

Art. 1.

Costituzione

1. La Consulta per lo spettacolo, di seguito definita «Consulta»; è composta da cinque sezioni, rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, ciascuna delle quali composta da non meno di cinque e da non più di sette componenti.

2. La Consulta è composta dal Ministro per i beni e le attività culturali, che la presiede, e dai componenti di ciascuna sezione. Partecipano, altresì, ai lavori i titolari degli uffici dirigenziali competenti del Ministero.

3. Le sezioni della Consulta sono composte da appartenenti a sindacati ed associazioni di categoria, da rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito definita «Conferenza», nonché dal Direttore generale competente per materia, che ne presiede le sedute.

Art. 2.

Composizione delle sezioni

1. Nella sezione della Consulta competente per la musica sono in ogni caso presenti i seguenti componenti:

a) un rappresentante dell'associazione delle fondazioni lirico-sinfoniche ;

b) un rappresentante dell'associazione tra i teatri di tradizione, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800;

c) un rappresentante delle altre associazioni tra i soggetti disciplinati dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 ;

d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dello spettacolo nel settore della musica;

e) un rappresentante delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative dei critici musicali;

f) un rappresentante indicato dalle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti delle forme di espressione musicale non disciplinate dalla legge 14 agosto 1967, n. 800;

g) un rappresentante della Conferenza.

2. Nella sezione della Consulta competente per la danza sono in ogni caso presenti i seguenti componenti:

a) un rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa dei soggetti che operano nella produzione di attività di danza;

b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dello spettacolo nel settore della danza;

c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli artisti e coreografi nel settore della danza;

d) un rappresentante delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative dei critici di danza;

e) un rappresentante dell'associazione delle fondazioni lirico-sinfoniche, individuato tra le fondazioni che siano dotate di un proprio stabile corpo di ballo;

f) un rappresentante della Conferenza.

3. Nella sezione della Consulta competente per il teatro sono in ogni caso presenti i seguenti componenti:

a) un rappresentante della associazione tra i teatri stabili ad iniziativa pubblica;

b) un rappresentante delle associazioni tra i soggetti privati operanti nell'ambito teatrale;

c) un rappresentante delle associazioni tra i soggetti operanti nella distribuzione teatrale;

d) un rappresentante dell'associazione degli autori per il teatro;

e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dello spettacolo nel settore del teatro;

f) un rappresentante delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative dei critici teatrali;

g) un rappresentante della Conferenza.

4. Nella sezione della Consulta competente per il cinema sono in ogni caso presenti i seguenti componenti:

a) un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative dei produttori cinematografici;

b) un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative degli esercenti di sale;

c) un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative dei distributori cinematografici;

d) un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative degli autori cinematografici;

e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dello spettacolo per il settore del cinema;

f) un rappresentante delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative dei critici cinematografici;

g) un rappresentante della Conferenza.

5. Nella sezione della Consulta competente per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante sono in ogni caso presenti i seguenti componenti:

a) un rappresentante dell'associazione degli esercenti dei circhi;

b) un rappresentante dell'associazione degli esercenti dello spettacolo viaggiante;

c) un rappresentante delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dei circhi;

d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dello spettacolo viaggiante;

e) un rappresentante dell'Associazione generale italiana dello spettacolo;

f) un rappresentante della Conferenza.

Art. 3.

Nomina dei componenti

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti della Consulta, nel rispetto di quanto previsto nell'articolo - che precede.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Direttore generale per il cinema ed il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo invitano le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, previa individuazione di quelle tra esse maggiormente rappresentative, ad effettuare le designazioni di competenza, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione del relativo invito. I medesimi Direttori generali provvedono, altresì, alla richiesta di designazione dei componenti da parte della Conferenza.

3. Qualora, decorso il termine di cui al comma 2, non siano pervenute tutte le designazioni previste, la Consulta e le singole sezioni sono operative, quando ne sia stata nominata la maggioranza dei componenti.

Art. 4.

Compiti

1. La Consulta è organo consultivo del Ministro per i beni e le attività culturali e svolge i seguenti compiti:

a) consulenza e verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore;

b) consulenza in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo.

2. La Consulta svolge i propri compiti in composizione plenaria ovvero mediante ciascuna delle cinque sezioni in cui essa è suddivisa.

3. Sono svolti in composizione plenaria i seguenti compiti:

a) attività consultiva in ordine ai compiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, che, per la propria generalità ed interdisciplinarietà, richieda un esame collettivo dei rappresentanti dei diversi settori dello spettacolo;

b) svolgimento di attività consultiva espressamente sollecitata dal Ministro per i beni e le attività culturali.

Art. 5.

Modalità di funzionamento

1. La Consulta è presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali. Il Ministro può delegare alla presidenza un Sottosegretario di Stato. Le sedute delle singole Sezioni sono presiedute dal Direttore generale competente per materia.

2. La convocazione della Consulta è effettuata dal Ministro o dal Sottosegretario delegato o da uno dei Direttori generali competenti appositamente delegati. La convocazione contiene la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della seduta ed è inviata a tutti i componenti almeno sette giorni prima della data fissata.

3. La convocazione di cui al comma 2 è altresì inviata al Capo di Gabinetto ed al Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali, i quali possono partecipare alle sedute della Consulta, con compiti di consulenza tecnico-giuridica, senza diritto di voto e senza diritto a compenso né a trattamenti di missioni o gettoni di presenza.

4. La documentazione relativa all'ordine del giorno della seduta è a disposizione dei componenti della Consulta, presso gli uffici delle competenti Direzioni generali, almeno ventiquattro ore prima della seduta.

5. Le riunioni dalla Consulta sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. Gli atti della Consulta sono validamente assunti a maggioranza dei componenti presenti, non computandosi gli eventuali astenuti.

6. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un dipendente individuato dai direttori generali competenti congiuntamente, tra il personale delle rispettive direzioni generali, con qualifica non inferiore al profilo di funzionario amministrativo economico-finanziario.

7. Il verbale è approvato nella successiva seduta della Consulta.

Art. 6.

Compiti delle sezioni

1. Le sezioni della Consulta per lo spettacolo sono rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante.

2. Ciascuna sezione, per il settore di propria competenza, svolge i seguenti compiti:

a) attività consultiva, nell'ambito dei compiti di cui alle lettere *a)* e *b),* del comma 1 dell'art. 4, relativa a problemi inerenti esclusivamente al settore di competenza;

b) attività consultiva settoriale espressamente sollecitata dal Ministro per i beni e le attività culturali.

Art. 7.

Modalità di funzionamento delle sezioni

1. Le riunioni delle sezioni della Consulta sono presiedute dal Direttore generale competente o, per sua delega relativa a singole sedute, da un dirigente della rispettiva Direzione generale.

2. Per le modalità di convocazione delle sedute, nonché per la validità delle medesime e degli atti assunti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, salvo il potere di convocazione che è attribuito al Direttore generale competente.

3. Non è necessaria la convocazione nei casi in cui la data della nuova riunione sia definita nel corso della seduta precedente ed a questa siano presenti tutti i componenti della sezione della Consulta.

Capo II

COMMISSIONI CONSULTIVE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

Art. 8.

Nomina dei componenti

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti delle Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89. Ogni commissione è composta da sette componenti, incluso il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, con funzioni di presidente, che partecipa ai lavori a titolo gratuito, ad eccezione della Commissione consultiva per la musica che si compone di nove componenti, incluso il predetto Direttore generale. Il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo provvede alla richiesta di designazione dei due componenti di ogni commissione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Stato-città.

2. I componenti sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni e sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta ed in particolare:

a) di non avere in corso procedimenti penali;

b) di non avere in corso procedimenti giudiziari od amministrativi per fatti attinenti alle competenze delle commissioni;

c) di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo con enti o soggetti rientranti nel settore di competenza della commissione.

3. All'inizio di ogni seduta delle commissioni, i componenti delle medesime sono tenuti a dichiarare di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame da parte della Commissione.

Art. 9.

Modalità di funzionamento

1. Il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo può delegare, di volta in volta, un dirigente della Direzione generale a presiedere le sedute delle commissioni.

2. La convocazione delle sedute delle commissioni è effettuata dal Direttore generale per lo spettacolo dal vivo mediante comunicazione contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della seduta. Tale comunicazione è inviata almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta.

3. La comunicazione di cui al comma 2 è inviata, per conoscenza, al Ministro per i beni e le attività culturali.

4. Non è necessaria la convocazione nei casi in cui la data della nuova riunione sia definita nel corso della seduta precedente ed a questa siano presenti tutti i componenti della commissione.

5. La documentazione relativa all'ordine del giorno della seduta è messa a disposizione dei componenti, presso gli uffici della Direzione generale, in tempo utile. Il Direttore generale può disporre, ove lo ritenga opportuno, l'invio della documentazione al domicilio dei componenti della commissione.

6. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente individuato dal Direttore generale per lo spettacolo dal vivo tra il personale della Direzione generale, con qualifica non inferiore a quella di funzionario amministrativo economico-finanziario.

7. Il verbale è approvato nella successiva seduta della commissione.

8. La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno cinque componenti della commissione medesima.

9. I pareri della commissione sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il parere si intende contrario.

10. I componenti delle commissioni operanti nel settore dello spettacolo, nell'ambito dell'attività direttamente connessa con le funzioni istituzionali, possono essere autorizzati, nei limiti delle disposizioni vigenti, a svolgere missioni di servizio nel territorio nazionale, per necessità di verifica della qualità artistica delle attività dei soggetti richiedenti contributi alla Direzione generale dello spettacolo dal vivo. L'autorizzazione è concessa dal Direttore generale, nei limiti dello stanziamento previsto sul relativo capitolo di bilancio della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

Roma, 29 ottobre 2007

Il Ministro: RUTELLI

07A10626

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 novembre 2007.

Rettifica del decreto 2 agosto 2002, n. 1188 ric. Programma operativo nazionale «Ricerca sviluppo tecnologico ed alta formazione». Ammissione al finanziamento dei progetti di ricerca e formazione, presentati ai sensi del decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001 «Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici del Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti)». (Decreto n. 1660/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 12 del predetto decreto ministeriale che, nell'ambito delle attività finanziabili con procedimento negoziale, disciplina la selezione e il sostegno a progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il Programma Operativo Nazionale «Ricerca, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione» per l'utilizzo, nel periodo 2000-2006, dei fondi strutturali della Unione europea nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 ottobre 2001 e recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici per il Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti)»;

Visto il decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 2002, con il quale sono stati ammessi al finanziamento, tra gli altri, e con le modalità ivi indicate, il progetto n. 12977 Trasporti Tema 14 «Automotive components service manufacturing» presentato da Comau S.p.A., Fidia S.p.A., Mecof S.p.A., Atos Origin S.p.A. e Masmec S.r.l., così come rettificato dal decreto direttoriale n. 1826 del 2 dicembre 2002;

Visto il contratto di finanziamento in forma di contributo nella spesa stipulato in data 12 dicembre 2002, tra il soggetto convenzionato MCC S.p.A. e Comau S.p.A., Fidia S.p.A., Mecof S.p.A., Atos Origin S.p.A. e Masmec S.r.l.;

Visto il decreto direttoriale di variazione contrattuale n. 1279/Ric del 15 giugno 2005;

Vista la nota MCC del 1º dicembre 2005 successivamente integrata con nota MCC dell'8 febbraio 2006, prot. Mur 2349 del 10 febbraio 2006, riguardante il conferimento del ramo d'azienda della contraente Atos Origin S.p.A. alla Atos Origin Italia S.p.A. (già SEMA S.p.A.) subentrando di fatto nella titolarità del progetto in argomento per la quota parte di competenza della Atos Origin S.p.A.;

Vista la nota MCC del 13 febbraio 2006, con la quale l'istituto convenzionato ha comunicato che il contraente MECOF S.p.A. oltre ad aver cambiato ragione sociale in AMEC S.p.A. in liquidazione risultava essere in concordato preventivo;

Vista la nota COMAU del 4 aprile 2006, prot. Mur 5654 dell'11 aprile 2006 e la nota AMEC S.p.A in liquidazione e C.P. (già MECOF S.p.A.) del 3 aprile 2006, prot. Mur 5652 dell'11 aprile 2006, successivamente integrata con nota del 16 ottobre 2006, prot. n. 0893 del 20 ottobre 2006, di comunicazione delle modifiche societarie che hanno interessato la contraente MECOF S.p.A. ora AMEC S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo e di richiesta di autorizzazione a variazioni delle attività progettuali della ricerca;

Visto l'atto a rogito del notaio Gianluigi Bailo di Novi Ligure in data 7 ottobre 2005, n. 111854/15619 dal quale si evince la modifica della denominazione sociale da MECOF S.p.A. in liquidazione - sede legale in Belforte Monferrato (AL) a AMEC S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo;

Vista, altresì, la nota Comau del 6 luglio 2006, prot. Mur 9893 del 12 luglio 2006, con la quale è stata richiesta una proroga delle attività del progetto di formazione;

Acquisiti gli esiti del supplemento istruttorio tecnico-scientifico dell'esperto ministeriale inviato con note del 2 marzo 2006 prot. Mur n. 3450 dell'8 marzo 2006, del 6 luglio 2006 prot. Mur n. 9893 del 12 luglio 2006 e del 12 luglio 2006 prot. Mur 10448 del 26 luglio 2006, nonché quello economico-finanziario dell'istituto convenzionato MCC inviato con nota del 14 settembre 2006 prot. Mur n. 11829 del 19 settembre 2006;

Tenuto conto del parere espresso dal Comitato ex art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nella seduta dell'8 marzo 2006, con riferimento alla variazione societaria intervenuta per la contraente Atos Origin S.p.A ora Atos Origin Italia S.p.A. e nella seduta del 25 ottobre 2006 in ordine alla variazione delle attività progettuali alla luce delle attività svolte e rendicontate dalla AMEC S.p.A. in liquidazione e C.P. (già MECOF S.p.A.) e alla proroga del progetto di formazione;

Considerato che tali variazioni delle attività svolte dalla AMEC S.p.A. in liquidazione e C.P. comportano una variazione dei costi ammissibili dell'intero progetto per attività di ricerca, consistente in una riduzione dell'importo previsto da € 11.860.000,00 a € 10.187.052,98 e del relativo finanziamento per un importo pari a € 6.541.157,09 anziché € 7.235.820,00;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti contraenti Comau S.p.A., Fidia S.p.A., Amec S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo (già Mecof S.p.A.), Atos Origin Italia S.p.A. e Masmec S.r.l. sono autorizzati, nell'ambito del contratto di finanziamento del progetto di ricerca e formazione n. 12977 Trasporti - Tema 14 alle variazioni citate in premessa e riguardanti in particolare: il subentro nella titolarità nel progetto da parte della Atos Origin Italia S.p.A. per la quota parte di attività originariamente in capo alla Atos Origin S.p.A.; la variazione della titolarità a seguito del cambio di denominazione della MECOF S.p.A. in AMEC S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo; la rimodulazione delle attività progettuali tenendo conto delle attività già svolte e rendicontate dalla AMEC SpA in liquidazione (già Mecof S.p.A.).

È altresì autorizzata la proroga del progetto di formazione il cui termine viene fissato al 30 giugno 2005.

Dette variazioni sono meglio esplicitate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, e nelle nuove pagine del capitolato tecnico specifico che andranno a modificare quelle del capitolato tecnico allegato al contratto di ricerca e formazione.

Art. 2.

Mcc S.p.A. provvede alla stipula dell'atto aggiuntivo al contratto in argomento nel rispetto del presente decreto e secondo tutte le modalità di cui ai citati decreti direttoriali n. 1188/Ric del 2 agosto 2002, n. 1826 del 2 dicembre 2002 e n. 1279/Ric del 15 giugno 2005.

Art. 3.

Le minori risorse che vengono a determinarsi a seguito della variazione dell'importo relativo al finanziamento del progetto in argomento, che ammontano ad un importo pari a € 694.662,91 con riferimento al presente decreto, e pari a € 136.180,00 relativamente alle variazioni di cui al decreto direttoriale 1279/Ric del 15 giugno 2005, andranno a rideterminare l'ammontare delle risorse indicate all'art. 3 del decreto n. 1188/Ric del 2 agosto 2002.

Art. 4.

Copia del presente decreto, il cui originale è conservato agli atti del Ministero, viene trasmessa alle parti contraenti per gli adempimenti previsti dagli articoli precedenti.

Roma, 6 novembre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 12977 del 30/11/2001
- Progetto di Ricerca
  Titolo: AUTOMOTIVE COMPONENTS SERVICE MANUFACTURING

  Inizio ed ammissibilità dei costi: 01/07/2002

  Durata Mesi: 36

- Progetto di Formazione
  Titolo: Formazione di ricercatori ad elevata qualificazione professionale nell'area della progettazione meccanica ed elettronica delle macchine utensili nel settore della componentistica auto.

  Inizio ed ammissibilità dei costi: 01/07/2002

  Durata Mesi: 22

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

COMAU SPA
Grugliasco (TO)
ATOS ORIGIN ITALIA SPA
Milano (MI)
FIDIA SPA
San Mauro Torinese (TO)
MASMEC Srl
Modugno (BA)
AMEC SPA in liquidazione e C.P. (già MECOF SPA)
Belforte Monferrato (AL)

• Costo Totale ammesso	Euro	11.478.195,98
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	8.095.052,98
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	2.092.000,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	1.291.143,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

• Ricerca

		Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	Euro	7.541.452,98	1.351.000,00	8.892.452,98
Eleggibile lettera c)	Euro	512.600,00	741.000,00	1.253.600,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	Euro	41.000,00	0,00	41.000,00
Non Eleggibile	Euro	0,00	0,00	0,00
Extra UE	Euro	0,00	0,00	0,00
Totale	Euro	8.095.052,98	2.092.000,00	10.187.052,98

• Formazione

Eleggibile lettera a)	Euro	1.291.143,00
Eleggibile lettera c)	Euro	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	Euro	0,00
Non Eleggibile	Euro	0,00
Extra UE	Euro	0,00
Totale	Euro	1.291.143,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %
Eleggibile lettera c)	65 %	40 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %
Non Eleggibile	60 %	35 %
Extra UE	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Formazione: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata

Eleggibile lettera a)	100 %
Eleggibile lettera c)	100 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	100 %
Non Eleggibile	100 %

• Agevolazioni totali rideterminate:

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	7.832.300,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	6.541.157,09
• di cui per Formazione	fino a Euro	1.291.143,00

07A10568

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 2007.

Riprogrammazione di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, assegnate al Ministro per gli affari regionali dalla delibera CIPE n. 1/2006 (4 milioni di euro). (Deliberazione n. 81/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al citato Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Carta Costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese e viene stabilita la possibilità che questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

Vista la propria delibera 22 marzo 2006, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/2006), recante la seconda ripartizione relativa all'anno 2005 del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002, con la quale, al punto 4.5, è stato assegnato a favore del Ministro per gli affari regionali l'importo di 4 milioni di euro per il finanziamento, nell'ambito del «Progetto Opportunità Regioni d'Europa (PORE)», del completamento dei lavori di ristrutturazione di Villa Raffo, da destinare a sede per l'alta formazione europea (avvio funzionale della sede e messa a regime delle attività di formazione);

Vista la nota del Ministro per gli affari regionali, n. 4449 GAB del 12 aprile 2007, con la quale viene rappresentata l'inidoneità della Villa Raffo quale sede prescelta per l'alta formazione europea e viene pertanto richiesto un cambio di destinazione delle predette risorse già destinate ad interventi di ristrutturazione della stessa Villa Raffo, per riprogrammarle in favore di azioni di formazione in aula e a distanza, anche tramite strumenti multimediali, di interventi di supporto alle attività di progettazione e partenariato mirati all'innovazione ed allo sviluppo del sistema delle autonomie e dei sistemi produttivi territoriali, nonché di iniziative dirette all'organizzazione di eventi finalizzati a migliorare l'efficacia di utilizzo degli strumenti formativi e di supporto;

Vista la successiva nota n. 153/PORE/2007 del 27 luglio 2007, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali, ha trasmesso la documentazione integrativa necessaria all'istruttoria relativa alla predetta richiesta di riprogrammazione;

Vista la nota del Ministro dello sviluppo economico, n. 12988 del 31 luglio 2007, con la quale viene favorevolmente valutata la suddetta proposta di riprogrammazione avanzata dal Ministro per gli affari regionali, in considerazione sia della circostanza che non vengono modificate le originarie finalità formative, sia del fatto che la proposta si configura come prosecuzione delle attività di cui all'Accordo di programma quadro sottoscritto in data 28 dicembre 2006, a fronte del quale viene pertanto proposto dal Ministro dello sviluppo economico che la riprogrammazione in esame venga attuata attraverso un apposito atto integrativo al citato Accordo;

Ritenuto di accogliere tale proposta di riprogrammazione, garantendo comunque, come emerso in seduta, priorità alle esigenze formative dei territori meridionali, con particolare riguardo alle esigenze della Regione siciliana, tenuto conto della iniziale destinazione territoriale del finanziamento in riprogrammazione;

Delibera:

1. Le risorse, pari a 4 milioni di euro, assegnate, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate, a favore del Ministro per gli Affari regionali dal punto 4.5 della delibera di questo Comitato n. 1/2006 per il completamento dei lavori di ristrutturazione di Villa Raffo, sede per le attività di alta formazione europea, sono integralmente riprogrammate, per lo stesso importo, in favore di azioni di formazione in aula e a distanza, anche tramite strumenti multimediali, di interventi di supporto alle attività di progettazione e partenariato mirati all'innovazione ed allo sviluppo del sistema delle autonomie e dei sistemi produttivi territoriali, nonché di iniziative dirette all'organizzazione di eventi finalizzati a migliorare l'efficacia di utilizzo degli strumenti formativi e di supporto.

2. In linea con il principio del cosiddetto «disimpegno automatico» ormai consolidato nelle delibere di ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate adottate negli anni da questo Comitato, le risorse riprogrammate con la presente delibera dovranno essere impegnate, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro il 31 dicembre 2009. Le risorse non impegnate entro il predetto termine saranno riprogrammate da questo Comitato.

Roma, 3 agosto 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro 6 Economia e finanze, foglio n. 108

07A10618

DELIBERAZIONE 3 agosto 2007.

Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) Rapporto *ex lege* n. 144/1999, articolo 1, comma 6, relativo al primo semestre 2007 e relazione congiunta Ragioneria generale dello Stato/segreteria CIPE sulla sperimentazione del MIP. (Deliberazione n. 86/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare:

i commi da 1 a 4, che istituiscono presso le Amministrazioni centrali e regionali Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, il comma 5, che prevede, fra l'altro, la costituzione, presso questo Comitato, di un Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), il comma 6, che stabilisce che questo Comitato invii un rapporto semestrale al Parlamento sull'evoluzione del sistema suddetto, il comma 7, che istituisce il fondo necessario per le finalità di cui allo stesso art. 1;

Visto l'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare il comma 10 che integra la dotazione del fondo di cui al punto precedente;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2003, ai fini del suddetto monitoraggio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, è dotato di un «Codice unico di progetto» (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne modalità e procedure attuative;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, recante disposizioni in ordine al trasferimento di strutture e risorse finanziarie, ivi incluse quelle relative al Fondo di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 10, del sopracitato decreto-legge n. 181/2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2007, che istituisce all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri il «Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica»;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del CIPE, del 21 giugno 2007, recante l'organizzazione del «Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica»;

Vista la delibera di questo Comitato del 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003), con la quale viene definito e regolamentato il sistema CUP (G17H03000130001) e visti in particolare:

il punto 1.1, che prevede che ogni progetto d'investimento pubblico è dotato di un CUP, il punto 1.4.1, relativo alle modalità di richiesta del codice, il punto 1.7.1, che dà mandato alla Segreteria di questo Comitato di attivare un apposito gruppo tecnico di coordinamento e di organizzare la struttura di supporto CUP, il punto 1.7.2, che incarica la suddetta Segreteria di individuare una rete di funzionari di riferimento delle Amministrazioni e degli altri Enti interessati di cui la predetta struttura di supporto si può avvalere, il punto 1.7.3, che prevede che la citata struttura di supporto riferisca, con periodicità semestrale, alla Segreteria di questo Comitato, facendosi carico anche delle proposte di sviluppo e comunque di aggiornamento dei sistemi CUP e MIP;

Vista la delibera di questo Comitato del 29 settembre 2004, n. 25 (*Gazzetta Ufficiale* n. 24/2004), concernente lo sviluppo del sistema CUP e l'introduzione del sistema per il monitoraggio degli investimenti pubblici, MIP (G17H03000130011), ed in particolare:

il punto 3, che individua i soggetti partecipanti al sistema MIP, indicando tra gli altri, al sub punto 3, il gruppo tecnico di coordinamento, definendone i compiti, e, al sub punto 4, i Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici per le attività previste dalla citata legge 144/1999, il punto 5, che al quinto capoverso prevede la possibilità di una fase di sperimentazione del MIP da attuare su richiesta della Segreteria di questo Comitato, in accordo con altre Amministrazioni;

Vista la delibera di questo Comitato del 17 novembre 2006, n. 151 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14/2007), che dà mandato alla Segreteria di questo Comitato di attivare la suddetta fase di sperimentazione, basata sul collegamento tra il sistema CUP, il SIOPE ed i principali sistemi di monitoraggio che seguono le infrastrutture d'interesse nazionale, stipulando specifici protocolli d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con il Ministero delle infrastrutture e con le Amministrazioni che gestiscono i predetti sistemi;

Visti i protocolli d'intesa sottoscritti, ai sensi del punto 2 della citata delibera n. 151/2006, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segreteria del CIPE, in data 19 aprile 2007 con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e con la regione Molise, in data 17 maggio 2007 con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in data 15 giugno 2007 con il Ministero delle infrastrutture;

Vista la relazione congiunta Segreteria del CIPE - Ragioneria Generale dello Stato, sulle attività svolte dal 19 aprile 2007 - data di firma del protocollo d'intesa tra le suddette Amministrazioni - al 30 giugno 2007, presentata ai sensi del punto 3 della citata delibera n. 151/2006;

Visti gli allegati alla predetta relazione, che informano sui protocolli successivamente firmati con altre Amministrazioni per la sperimentazione del MIP e sulle attività conseguentemente svolte fino al 30 giugno 2007;

Vista la relazione presentata, ai sensi della predetta delibera n. 143/2002, dalla citata struttura di supporto CUP, concernente l'attività istituzionale svolta dalla stessa struttura nel periodo gennaio - giugno 2007, relazione che, per la parte MIP, assume quella di cui ai precedenti visti, recependola come specifico allegato;

Valutati positivamente i risultati raggiunti dal sistema CUP, in significativo e costante sviluppo;

Considerati la rilevanza del sistema MIP ai fini del miglioramento delle attività di monitoraggio e di programmazione degli investimenti pubblici ed il positivo avvio della sperimentazione del suddetto sistema;

Considerato che anche la relazione da rendere al Parlamento, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 144/1999, può comprendere, per descrivere l'evoluzione del sistema MIP, la suddetta relazione congiunta;

Ritenuto che occorra confermare l'impegno alla diffusione ed all'implementazione del sistema CUP e proseguire nella sperimentazione e nello sviluppo del sistema MIP;

Ritenuto che debba essere opportunamente rafforzata la struttura di supporto CUP, che è impegnata sia nell'azione di diffusione dell'uso del codice sia nella sperimentazione e nello sviluppo del sistema MIP, come previsto dal punto 6 della citata delibera n. 25/2004;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Segretario di questo Comitato e per quanto di competenza ai punti 1 e 3 del deliberato del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. È approvata, anche ai fini della trasmissione al Parlamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la relazione presentata dalla Struttura di supporto CUP alla Segreteria del CIPE, concernente l'attività istituzionale svolta da detta Struttura nel periodo gennaio - giugno 2007, redatta ai sensi della citata delibera n. 143/2002. Tale relazione è comprensiva, per quanto attiene alla sperimentazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), della relazione congiunta Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segreteria del CIPE, predisposta ai sensi del punto 3 della citata delibera n. 151/2006, e delle relazioni sulle attività svolte con le Amministrazioni firmatarie degli altri protocolli stipulati, entro il 30 giugno 2007, ai sensi del punto 2 della medesima delibera.

2. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, Ufficio per la regolazione dei servizi di pubblica utilità e il monitoraggio degli investimenti pubblici (ora competente per le materie prima svolte dalla Segreteria del CIPE) e la Ragioneria Generale dello Stato produrranno in futuro analoghe relazioni semestrali sulle attività e sui risultati che saranno conseguiti nel periodo di validità del protocollo, alla luce del positivo lavoro sin qui svolto per la sperimentazione del sistema MIP di cui alla citata relazione congiunta.

3. Per l'ulteriore sviluppo dei sistemi CUP e MIP, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, Ufficio per la regolazione dei servizi di pubblica utilità e il monitoraggio degli investimenti pubblici, potrà provvedere, se necessario, ad adeguare la Struttura di supporto CUP.

4. L'Ufficio per la regolazione dei servizi di pubblica utilità e il monitoraggio degli investimenti pubblici elaborerà per il Segretario del CIPE, che potrà sottoporla a questo Comitato, una proposta che individui compiti ed attività per lo sviluppo del MIP che i Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'art. 1 della citata legge n. 144/1999, saranno chiamati a svolgere in linea con quanto previsto nella stessa norma, eventualmente aggiornando ruolo e, quindi, struttura del Gruppo tecnico di coordinamento e della rete dei referenti di cui ai punti 1.7.1 e 1.7.2 della propria delibera n. 143/2002.

5. Gli oneri di spesa per l'attuazione di quanto previsto dalla presente delibera graveranno sulle risorse di cui all'art. 1, comma 7, della suddetta legge n. 144/1999.

Roma, 3 agosto 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 97

07A10619

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 novembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Tempio Pausania.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate di Tempio Pausania il giorno 26 novembre 2007.

Motivazioni.

Con nota dell'Ufficio risorse materiali della direzione regionale Entrate della Sardegna del 23 novembre u.s. è stata comunicata la chiusura dell'Ufficio di Tempio Pausania al fine di consentire l'espletamento delle necessarie operazioni di trasloco alla nuova sede.

Con il presente decreto si procede al formale accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio in questione, sentito il parere del Garante del Contribuente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 28 novembre 2007

Il direttore regionale: MONTONE

07A10627

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 3 dicembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato ed irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari e della sede staccata di Trani.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel dipartimento del Territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del Territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del Territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, protocollo n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33.della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio Provinciale di Bari prot. n. 28237/2007 del 15 novembre 2007 con la quale il direttore del summenzionato ufficio ha comunicato a questa direzione che a causa della sostituzione del server del Catasto censuario effettuata dalla Società Concessionaria, dalle ore 14 del giorno 13 novembre 2007

e per tutta la giornata del 14 novembre 2007 l'U.P. di Bari non ha funzionato con riferimento ai servizi catastali ed ai servizi di pubblicità immobiliare presso le sedi di Bari e Trani.

In particolare, si specifica nella nota, che il disservizio ha riguardato le seguenti attività:

servizi di visura e certificazione catastale (sede centrale e sedi staccate presso SPI di Bari e Trani);

servizi di accettazione delle formalità ipotecarie mediante trasmissione modello unico (Sister);

accettazione ed approvazione atti di aggiornamento geometrico con procedura Pregeo;

accettazione di atti di aggiornamento geometrico del N.C.E.U. presentati con procedura Docfa;

accettazione domande di voltura catastali;

attività di Istituto del Settore Gestione Banche Dati, con particolare riferimento a quelle incentivanti;

attività straordinarie nell'ambito del Progetto Anagrafe Immobiliare Integrata.

Nella medesima nota il direttore dell'Ufficio Provinciale di Bari ha comunicato che il successivo giorno 15 novembre a causa di Assemblea del personale indetta da una organizzazione sindacale si è verificato l'irregolare funzionamento dell'ufficio sia in relazione ai servizi all'utenza che in relazione alle ordinarie attività istituzionali, dalle ore 10 alle ore 13; mentre per i servizi di pubblicità immobiliare di Bari e di Trani si è verificato un disservizio dalle ore 8 alle ore 11 che non ha consentito l'accettazione delle formalità ipotecarie mediante trasmissione modello unico (Sister).

Il disservizio catastale ha riguardato le seguenti attività:

servizi di visura e certificazione catastale;

accettazione ed approvazione atti di aggiornamento geometrico con procedura Pregeo;

accettazione di atti di aggiornamento geometrico del N.C.E.U. presentati con procedura Docfa;

accettazione domande di voltura catastali;

attività di Istituto del settore gestione banche dati, servizi all'utenza, servizi tecnici e di staff, con particolare riferimento a quelle incentivanti;

attività straordinarie nell'ambito del progetto anagrafe immobiliare integrata

Vista la successiva nota del 19 novembre 2007, protocollo n. 28458 con la quale il direttore dell'Ufficio Provinciale di Bari ha, inoltre, segnalato che nelle giornate del 17 e 19 novembre non è stato possibile accettare le formalità trasmesse via linea il 16 novembre dagli utenti telematici, sia per la sede di Bari sia per la sede di Trani, precisando che il disservizio è verosimilmente imputabile al server del catasto censuario sostituito in data 14 novembre 2007.

Accertato che nelle suddette giornate il mancato o l'irregolare funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Bari è dipeso da eventi di carattere eccezionale non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente della regione Puglia, che in data 26 novembre 2007 con nota protocollo n. 1458/2007 ha espresso parere favorevole all'emissione del presente decreto;

Decreta:

È accertato il periodo:

di mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Bari e della sede staccata di Trani dalle 14 del giorno 13 novembre u.s. e per l'intera giornata del 14 novembre 2007 con riguardo sia alle attività catastali che dei servizi di pubblicità immobiliare;

di irregolare funzionamento dell'ufficio (servizi all'utenza) nel giorno 15 novembre dalle ore 10 alle ore 13 con riferimento ai servizi catastali sopraevidenziati e dei servizi di pubblicità immobiliare di Bari e di Trani dalle ore 8 alle ore 11;

di irregolare funzionamento dell'ufficio di Bari - Servizi di pubblicità immobiliare e della sede staccata di Trani nelle giornate del 17 e 19 novembre 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 3 dicembre 2007

Il direttore regionale: GERBINO

07A10667

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITÀ

Avviso per il finanziamento del progetto «Donne, politica ed istituzioni percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità».

1. *Premessa.*

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca ed in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, intende attivare il progetto formativo denominato «Donne, politica ed istituzioni percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità».

Il Dipartimento finanzierà, nella misura del 50 % del costo complessivo, il suddetto corso che le Università italiane interessate, pubbliche e private, dovranno realizzare per due edizioni consecutive negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009.

Il Dipartimento si avvarrà delle linee di indirizzo formulate dal Comitato scientifico di coordinamento, costituito nell'ambito dell'accordo di collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. *Obiettivo.*

Le pari opportunità e gli studi di genere - dimensioni strettamente intrecciate - sono diventate nel corso dell'ultimo decennio un pilastro portante dello sviluppo della cittadinanza europea. Nel nostro Paese vi è un patrimonio prezioso di risorse umane femminili, mentre permangono fenomeni di segregazione verticale e orizzontale nella formazione e nel mercato del lavoro.

Con tale iniziativa ci si propone di fornire, ad una amplia platea di corsiste/i, un insieme di conoscenze, in parte teoriche e in parte pratiche (ossia attinenti al funzionamento di determinati meccanismi istituzionali e politici e di governance) volte a diffondere la cultura di genere ed a promuovere l'affermazione e la partecipazione della donna nella vita politica e sociale.

3. *Soggetti proponenti.*

Possono presentare progetti le Università italiane pubbliche o private.

4. *Struttura dei progetti.*

4.1. Destinatari.

Sono destinatari finali i partecipanti ai corsi che dovranno essere in possesso di un diploma di scuola media superiore.

La partecipazione è aperta anche agli uomini, nella proporzione decisa dai comitati scientifici e dai coordinatori/ici dei singoli corsi.

Sarà ammissibile la partecipazione di una percentuale massima del 40% di interni (personale tecnico-amministrativo e studenti/studentesse di corsi universitari).

4.2. Durata.

I progetti dovranno prevedere due edizioni del corso, la prima da svolgersi nell'anno accademico 2007/2008, la seconda nell'anno accademico 2008/2009.

4.3. Contenuti ed articolazione

Le Università interessate dovranno proporre l'istituzione di un corso con una offerta formativa di non meno di 66 ore, che preveda le seguenti aree tematiche:

Aree tematiche	Numero incontri consigliati (3 ore ciascuno)
Le questioni di genere: politica e vita quotidiana	2
Partiti, partecipazione politica e sociale	2
Rappresentanza politica e genere	2
Organizzazione e funzionamento delle istituzioni parlamentari e governative in Italia e in Europa; i sistemi di governance	2
Giurisprudenza nazionale e comunitaria sul principio dell'uguaglianza di genere	2
Le pari opportunità: teorie e prassi	2
Politiche di genere: tecniche e strumenti (lavoro, formazione, welfare)	2
Culture, diritti e cittadinanza	2
Le autonomie degli enti territoriali	3
Laboratorio sulla comunicazione	3
TOTALE	22

È fatta salva la possibilità di integrare la proposta didattica prevedendo lezioni aggiuntive afferenti ad ulteriori aree tematiche purché coerenti con gli obiettivi del corso.

Per quanto concerne le modalità di erogazione della didattica, dovrà prevedersi una percentuale minima del 30 % di incontri destinati allo studio di casi, utilizzando il materiale che verrà fornito dal Dipartimento, all'atto della stipula della Convenzione, sulla base delle indicazioni del Comitato scientifico di coordinamento costituito nell'ambito dell'accordo di collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

L'obbligo di frequenza del corso dovrà essere fissato nella misura minima del 80 % al fine dell'ottenimento dell'attestato finale.

Il numero delle/dei corsiste/i dovrà essere compreso tra un minimo di 40 ed un massimo di 80.

I corsi dovranno essere organizzati in orari adeguati al fine di assicurare la conciliazione tra tempi di studio, lavoro e cura.

4.4. Crediti.

Le università dovranno garantire a coloro che acquisiranno l'attestato di partecipazione:

1) se appartenenti al personale tecnico-amministrativo degli atenei, il riconoscimento della partecipazione al corso quale formazione professionale;

2) se studenti/esse universitari, l'acquisizione di almeno 6 crediti formativi (individuati tra i c.d. crediti a scelta utilizzabili per tutte le facoltà).

5. *Requisiti di ammissibilità.*

Le Università proponenti dovranno presentare, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 7, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo il modello allegato *A*, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di quest'ultimo in corso di validità;

b) autocertificazione avente per oggetto il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti del presente avviso;

c) dichiarazione sostituiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, recante l'elenco dei corsi e/o insegnamenti attivati nell'ultimo quinquennio in materia di pari opportunità, da compilarsi utilizzando il modello allegato *B*;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante, dalla quale risulti che il progetto non riceve altri finanziamenti ad hoc da parte di istituzioni nazionali o comunitarie

6. *Risorse finanziarie e percentuali di cofinanziamento.*

L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di fattibilità di cui al presente avviso è di € 2.500.000,00 a valere sulle risorse di cui al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», assegnate al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità dall'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed incrementate dall'art. 1, comma 1261 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il cofinanziamento concedibile a ciascuna università richiedente (per due sessioni annuali del corso) non potrà superare il 50% del costo complessivo e non potrà comunque superare l'importo di € 50.000,00.

Il piano finanziario dovrà essere redatto utilizzando il modello allegato *C*.

I costi generali non possono superare il 10% del costo complessivo.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni sarà causa di inammissibilità del progetto.

Il Dipartimento si riserva, qualora il complessivo finanziamento dei progetti approvati non esaurisca l'intera somma destinata, ammontante ad € 2.500.000, di aumentare proporzionalmente la percentuale di cofinanziamento fino ad esaurimento delle risorse.

7. *Modalità di presentazione dei progetti.*

Le Università proponenti dovranno presentare i progetti utilizzando unicamente la modulistica citata nel presente avviso, disponibile sul sito internet www.dirittiepariopportunita.it

La proposta progettuale dovrà pertanto essere corredata dalla documentazione indicata ai precedenti paragrafi 5 e 6 e dai modelli, di seguito indicati, disponibili agli indirizzi internet sopra citati:

modello A (domanda di ammissione al cofinanziamento);

modello B (elenco dei principali corsi e insegnamenti attivati nel quinquennio in materia di pari opportunità);

modello C (piano finanziario).

I progetti dovranno pervenire in una busta, chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno:

intestazione del mittente;

la dicitura:«Avviso per la presentazione dei progetti «Donne, politica ed istituzioni».

8. *Indirizzo di presentazione dei progetti*

I progetti dovranno pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo corriere, entro e non oltre il termine perentorio indicato al successivo paragrafo 9, al seguente indirizzo: Dipartimento per i diritti e le pari opportunità - Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità (Piano IV, stanza 4096) - Largo Chigi, 19 - 00187 Roma.

La data di presentazione del progetto è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto per la ricezione e nel caso di invio tramite raccomandata, ai fini del rispetto del termine di ricezione, non fa fede il timbro postale di spedizione, ma la data di ricevimento da parte dell'amministrazione.

I progetti presentati a mezzo corriere dovranno essere consegnati unicamente presso l'Ufficio di cui al presente paragrafo.

9. *Termine di presentazione dei progetti*

I progetti dovranno essere presentati, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 13 del quarantacinquesimo giorno, naturale e consecutivo, successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10. *Cause di inammissibilità.*

Saranno considerate inammissibili ed escluse dalla valutazione le proposte progettuali:

a) prive delle informazione richieste obbligatoriamente nel presente bando;

b) prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta;

c) presentate da soggetti diversi da quelli legittimati così come individuati al paragrafo 3;

d) pervenuti all'amministrazione destinataria oltre il termine di cui al precedente paragrafo 9;

e) pervenute in plico non rispondente alle indicazioni di cui al paragrafo 7;

f) prive di uno o più requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 5;

g) che prevedano un finanziamento statale superiore ai limiti massimi finanziabili previsti al paragrafo 6;

L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente paragrafo - sarà comunicata al soggetto proponente.

11. *Valutazione dei progetti.*

La valutazione dei progetti sarà effettuata da una o più commissioni nominate con decreto del Capo Dipartimento.

La commissione procederà all'esame delle proposte progettuali pervenute sotto il profilo dell'ammissibilità e successivamente procederà alla valutazione dei progetti dichiarati ammissibili al finanziamento.

La Commissione valuterà le domande presentate dalle università sulla base dei seguenti criteri:

insegnamenti già attivi nelle aree previste dal corso (fino a 15 punti);

numero degli iscritti nell'ateneo (fino a 30 punti);

qualità progettuale (fino a 45 punti);

congruità dei costi (fino a 10 punti).

Ai fini della valutazione dell'idoneità, ciascun progetto dovrà conseguire un punteggio complessivo minimo di 60 punti.

A conclusione dell'istruttoria la commissione incaricata definisce, la graduatoria finale dei progetti, che verrà approvata con decreto del Capo Dipartimento.

La graduatoria conterrà l'elenco dei progetti, in ordine decrescente di punteggio attribuito dalla commissione di valutazione, finanziabili fino ad esaurimento delle risorse previste.

Nel caso in cui due o più progetti conseguano il medesimo punteggio ed occupino nella graduatoria una posizione tale da non permettere l'ammissione al finanziamento di tutti i progetti con pari punteggio, l'ordine di posizione nella graduatoria sarà determinato tramite sorteggio.

I progetti ricompresi in graduatoria, in quanto ritenuti idonei, ma non ammessi al finanziamento, per esaurimento delle risorse finanziarie originariamente destinate, potranno essere finanziati, nel caso di mancata integrale utilizzazione delle somme, in caso di rifinanziamento o seguito di riallocazione delle risorse finanziarie, ed entro i limiti delle stesse.

La graduatoria approvata verrà pubblicata sui siti internet www.dirittiepariopportunita.it e www.retepariopportunita.it

12. *Stipula della convenzione attuativa del progetto formativo*

Al termine dell'attività valutativa le università ammesse al finanziamento sulla base della graduatoria compilata dalla commissione saranno chiamate a stipulare una convenzione con il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità nella quale saranno disciplinate le modalità di realizzazione del progetto, gli obblighi derivanti dal rapporto tra il Dipartimento e l'ente beneficiario del finanziamento ed ogni altra condizione utile al conseguimento degli obiettivi programmati.

Per la predisposizione dei contenuti della convenzione il Dipartimento si avvarrà della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e del Comitato scientifico di coordinamento.

La convenzione dovrà essere sottoscritta entro il termine inderogabile che sarà indicato nella comunicazione di approvazione della graduatoria. Il mancato rispetto di tale termine comporterà la decadenza dal diritto al finanziamento, con possibilità di subentro nel diritto medesimo in capo al soggetto proponente il progetto idoneo, collocato nella posizione immediatamente successiva nella graduatoria.

13. *Modalità di erogazione del finanziamento.*

Il finanziamento statale sarà erogato come segue:

una quota del 50% del finanziamento ad avvenuta ricezione della dichiarazione di avvio del primo ciclo del corso;

la restante quota del 50%, a conclusione del secondo ciclo del corso, ad avvenuta ricezione della relazione finale e della rendicontazione delle spese sostenute.

I pagamenti saranno disposti secondo la tempistica sotto indicata:

entro 45 giorni dalla dichiarazione di avvio per l'erogazione della prima tranche;

entro 90 giorni dall'esito positivo della verifica disposta sulle relazioni sulla rendicontazione economica per la seconda tranche.

14. *Procedure di monitoraggio e valutazione*

Il Dipartimento si avvarrà, per il monitoraggio e la verifica dell'azione durante il suo svolgimento della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

15. *Verifiche.*

È fatta salva la facoltà dell'amministrazione, prima dell'erogazione del finanziamento, di disporre verifiche in ordine alla regolare esecuzione degli obblighi assunti con la stipula della convenzione, nonché della loro conformità al progetto presentato, del rispetto dei tempi fissati per la realizzazione dell'intervento e di quant'altro possa risultare per procedere all'erogazione del contributo.

16. *Principio di non discriminazione.*

I principi di parità di genere e di non discriminazione, in considerazione della loro valenza trasversale, dovranno informare tutti gli interventi finanziati.

17. *Altre informazioni.*

I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica all'indirizzo: s.chiappini@palazzochigi.it non oltre 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione dei progetti.

18. *Responsabile del procedimento.*

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Serenella Chiappini, funzionario, ufficio per gli interventi di parità e pari opportunità, servizio per le attività scientifiche, culturali e sociali.

ALLEGATO A

OGGETTO: Procedura per il finanziamento del progetto *"Donne, politica ed istituzioni – percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità"*.

Con riferimento alla procedura in oggetto, il/la sottoscritto/a, ______________________________ nato/a a ______________________________ il ______________ domiciliato/a per la carica, come di seguito, in qualità di rappresentante legale dell'Università ______________________________ con sede in ______________________ tel. ______________ fax ______________,
pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 445 e s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci o formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero atti contenenti dati non rispondenti a verità dichiarata, richiede l'ammissione al cofinanziamento del 50% dell'importo complessivo previsto per la realizzazione del progetto *Donne, politica ed istituzioni – percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità*" per due sessioni annuali del corso.

Data

Firma

____

ALLEGATO *B*

OGGETTO: Procedura per il finanziamento del progetto "*Donne, politica ed istituzioni – percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità*".

Con riferimento alla procedura in oggetto, il sottoscritto, ______________________________ nato a ______________________ il ______________ domiciliato per la carica, come di seguito, in qualità di rappresentante legale dell'Università ______________________________ con sede in ______________________________ tel. ______________ fax ______________, pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 445 e s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci o formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero atti contenenti dati non rispondenti a verità dichiarata, e ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, e s.m.i., attesta sotto la propria responsabilità che l'Università ______________________ ha attivato nell'ultimo quinquennio i seguenti corsi e insegnamenti in materia di pari opportunità:

1. ______________________________;
2. ______________________________;
3. ______________________________;
4. ______________________________;
5. ______________________________;
6. ______________________________;
7. ______________________________;
8. ______________________________;
9. ______________________________;
10. ______________________________;

Data

Firma

____

ALLEGATO *C*

"Donne, politica ed istituzioni – percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunita".

COSTI PER ANNO ACCADEMICO

ANNO	AREA TEMATICA	SPESE PER ATTIVITA' DI DOCENZA (in costo orario o giornaliero)	ore/giorni previsti per l'attività	Totale
	a	b	c	d=(b*c)
2007/2008	Le questioni di genere: politica e vita quotidiana			0,00
	Partiti, partecipazione politica e sociale			0,00
	Rappresentanza politica e genere			0,00
	Organizzazione e funzionamento delle istituzioni parlamentari e governative in Italia e in Europa; i sistemi di governance			0,00
	Giurisprudenza nazionale e comunitaria sul principio dell'uguaglianza di genere			0,00
	Le pari opportunità: teoria e prassi			0,00
	Politiche di genere: tecniche e strumenti (lavoro, formazione, welfare)			0,00
	Culture, diritti e cittadinanza			0,00
	Le autonomie degli enti territoriali			0,00
	Laboratorio sulla comunicazione			0,00
	TOTALE COSTO DOCENZA 2007/2008			0,00
	Spese generali (10%)			0,00
	TOTALE COSTI ANNO 2007/2008			***0,00***

ANNO	AREA TEMATICA	SPESE PER ATTIVITA' DI DOCENZA (in costo orario o giornaliero)	ore/giorni previsti per l'attività	Totale
	a	b	c	d=(b*c)
2008/2009	Le questioni di genere: politica e vita quotidiana			0,00
	Partiti, partecipazione politica e sociale			0,00
	Rappresentanza politica e genere			0,00
	Organizzazione e funzionamento delle istituzioni parlamentari e governative in Italia e in Europa; i sistemi di governance			0,00
	Giurisprudenza nazionale e comunitaria sul principio dell'uguaglianza di genere			0,00
	Le pari opportunità: teoria e prassi			0,00
	Politiche di genere: tecniche e strumenti (lavoro, formazione, welfare)			0,00
	Culture, diritti e cittadinanza			0,00
	Le autonomie degli enti territoriali			0,00
	Laboratorio sulla comunicazione			0,00
	TOTALE COSTO DOCENZA 2008/2009			0,00
	Spese generali (10%)			0,00
	TOTALE COSTI ANNO 2008/2009			***0,00***

07A10615

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario di Palma di Maiorca (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Carlo Montaldo, Console Onorario in Palma di Maiorca (Spagna) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, a decorrere dal 1º gennaio 2008, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

3) rinnovo dei passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione del Consolato Onorario in Palma di Maiorca, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

4) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'italia in Barcellona della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione del Consolato Onorario in Palma di Maiorca;

5) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione del Consolato Onorario in Palma di Maiorca;

6) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Palma di Maiorca e di quello delle firme delle Autorità locali.

Art. 2.

Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale n. 033/1315/*bis* del 24 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 9 dicembre 2003, concernente la limitazione di funzioni consolari in favore del sig. Carlo Montaldo, Console onorario d'Italia in Palma di Maiorca (Spagna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2007

Il direttore generale per il personale
SANFELICE DI MONTEFORTE

07A10610

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Solvente»

Provvedimento n. 291 del 15 novembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario SOLVENTE nelle confezioni:

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 102346018;

10 flaconi da 200 ml - A.I.C. n. 102346020.

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V., con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W.Tobagi n. 7, codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo II: modifica della composizione qualitativa del materiale di condizionamento primario.

È autorizzata la variazione Tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta di due nuove confezioni in PET, oltre a quelle in vetro gia autorizzate, e precisamente:

flacone da 200 ml in pet - A.I.C. n. 102346032;

10 flaconi da 200 ml in pet - A.I.C. n. 102346044.

È altresì autorizzata la validità del medicinale veterinario suddetto in confezionamento integro correttamente conservato pari a 4 anni.

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

flaconi in vetro: 2 anni in confezionamento integro correttamente conservato;

flaconi in pet: 4 anni in confezionamento integro correttamente conservato.

Utilizzare immediatamente dopo apertura.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10628

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vetmedin»

Provvedimento n. 292 del 15 novembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario VETMEDIN.

Confezione: flacone 50 compresse appetibili da 1,25 mg - A.I.C. n. 102409048

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., con sede in Reggello (Firenze), località Prulli 103/c, codice fiscale 00421210485

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB - modifica periodo di validità del prodotto finito.

Si autorizza la riduzione del periodo di validità del prodotto finito da 36 mesi a 24 mesi.

I lotti già prodotti non possono essere più commercializzati dopo 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10629

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vetoryl»

Provvedimento n. 293 del 15 novembre 2007

Procedura decentrata n. UK/V/0215/001/DC

Specialità medicinale per uso veterinario VETORYL capsule rigide per cani, nelle confezioni:

scatola da 30 capsule da 30 mg - A.I.C. n. 103771010;

scatola da 30 capsule da 60 mg - A.I.C. n. 103771022;

scatola da 30 capsule da 120 mg - A.I.C. n. 103771034.

Titolare A.I.C.: Arnolds veterinary products, con sede in Cartmel Drive, Harlescott, Shrewsbury. Shropshire, SY1 3TB - Regno Unito.

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo IA: modifica della dimensione della confezione del prodotto finito.

E' autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, e precisamente:

scatola da 30 capsule da 10 mg - A.I.C. n. 103771046.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

07A10630

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-293) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00